



II CONSIGLIO DI STATO CONFERMA:

Gestori non obbligati a vigilare su osservanza del divieto di fumo nei locali

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 6167 depositata il 7 ottobre 2009, ha confermato la decisione di primo grado del TAR Lazio n. 6068/2005 contenente l'annullamento della Circolare del Ministro della salute 17 dicembre 2004, che sanciva come è noto a carico dei gestori dei locali aperti al pubblico l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 51 L n. 3/2003 e ss. modificazioni (Tutela della salute dei non fumatori).

Pertanto è stato respinto in grado d'appello il ricorso con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente alla Conferenza permanente Stato- Regioni ed allo stesso dicastero della sanità, aveva impugnato la predetta sentenza del Tribunale di Roma per ottenere il ripristino dell'obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiamare formalmente i trasgressori al sopra citato divieto di fumare.

In sostanza, il giudice di secondo grado ha ribadito che ai sensi dell'art. 23 della Costituzione una fonte di rango amministrativo, quale è nella fattispecie l'abrogata circolare ministeriale del 2004, non può imporre ai responsabili di strutture aperte al pubblico specifici obblighi di sorveglianza nei confronti della clientela.

Riepilogando:

- la richiamata L 3/03 a tutela della salute dei non fumatori ha esteso il divieto di cui

alla L 584/75 a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico, inclusi gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, le palestre ed i centri sportivi;

- la successiva Circolare del Ministero della salute 17 dicembre 2004 ha stabilito che gli esercenti sono tenuti non soltanto ad apporre il cartello con il divieto di fumare, ma anche ad attivare nei casi di inottemperanza veri e propri interventi di dissuasione nei confronti dei trasgressori e di segnalazione della contravvenzione ai pubblici ufficiali cui compete l'eventuale redazione del relativo verbale, pena la sospensione dell'attività da parte della Questura per un periodo da 3 a 90 giorni o la revoca della licenza di esercizio;

- la sentenza del TAR Lazio n. 6068/05, che esprime l'orientamento giurisprudenziale poi consolidatosi in senso sfavorevole all'eventuale limitazione dell'iniziativa economica privata cui darebbe luogo il predetto dovere di sorveglianza in capo a i gestori dei locali pubblici, così recita: "E' illegittima la circolare emanata dal Ministero della Salute, per violazione dell'art. 23 cost., nella parte in cui, in mancanza di una legge che lo preveda, impone ai gestori dei locali privati obblighi positivi diversi dalla esposizione dei cartelli riproducenti i divieti di fumo, ovvero: a) l'obbligo di vigilare sul

rispetto del divieto di fumo all'interno del locale, di richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto attraverso interventi attivi e formali di dissuasione e di ammonizione, b) l'obbligo di curare che le eventuali infrazioni siano immediatamente segnalate agli agenti o ai funzionari di polizia, ovvero ai soggetti pubblici incaricati di accertare e di contestare la violazione di legge, oltre che di applicare la relativa sanzione";

il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, si pronunzia sull'impugnazione della sentenza di primo grado confermando i contenuti e ribadendo che "occorre una previsione legislativa per imporre i descritti doveri di vigilanza nei confronti di soggetti esercenti la propria libertà di iniziativa economica privata nell'ambito di locali aperti al pubblico, in qualche misura trasformati in incaricati di una pubblica funzione, o, quanto meno, di un pubblico servizio".

In conclusione la citata nota ministeriale si è rivelata sin dall'inizio inidonea non tanto ad integrare le norme a tutela dei non fumatori, quanto a contemplare precise responsabilità dei gestori privati nei casi di trasgressione (violazione della norma costituzionale in materia di competenza normativa).



C.I.O. - CONFESERCENTI

Nasce in Umbria lo sportello Amico del Cittadino

La Confesercenti è attenta ai grandi mutamenti in atto nella società italiana e, tra le novità, c'è la promozione e la creazione di una nuova federazione di categoria che raggruppi le imprese e i professionisti che operano in ambito sanitario e che garantisca la rappresentanza di queste categorie: la **Federbiomedica**.

All'interno di questa grande categoria c'è il **CIO** (Collegio Italiano Odontotecnici).

Questa categoria raccoglie tutti i laboratori odontotecnici fornendo loro tutta l'assistenza, le opportunità e le convenzioni del Sistema Confesercenti ma soprattutto garantendo quella rappresentanza e attività associativa che la categoria in questi anni non ha avuto.

Gli obiettivi che il Consiglio Nazionale del C.I.O. si pone sono quelli messi in campo nei rapporti con il Ministero Della Salute per cercare di far chiarezza in merito al profilo professionale, amputato in sede ministeriale durante il Consiglio Superiore di Sanità l'11 luglio 2007.

L'altro grande obiettivo, al quale il CIO Confesercenti Umbria cercherà di dare ampio respiro, è la visibilità e l'informazione al fine di offrire al paziente l'opportunità di poter meglio comprendere le peculiarità dei materiali che compongono la sua protesi, la preparazione dei tecnici italiani in ambito mondiale nonché i metodi

e le tecnologie impiegate nella sua costruzione, ad integrazione del consenso informato Odontoiatrico.

Il CIO Confesercenti è il risultato di anni di impegno politico-sindacale verso la di-

con una lunga storia professionale e di partecipazione nella crescita del sistema dentale italiano.

È opinione del CIO che il paziente, oltre a ricevere dal Dentista dettagliate informazioni in relazione al lavoro che lo riguarda, debba conoscere materiali e tecniche necessarie alla sua fabbricazione, in modo da non rischiare di farsi applicare una protesi di scarsa qualità o dubbia provenienza.

Il binomio Dentista professionista - odontotecnico professionista è garanzia di un investimento sulla propria salute. Per rendere più consapevole il paziente nelle sue scelte si auspica una maggiore visibilità del laboratorio odontotecnico: un primo passo si attua oggi con l'apertura dello sportello **AMICO DEL CITTADINO**.

Cosa è lo sportello AMICO DEL CITTADINO ?

È uno sportello all'interno della sede Confesercenti di Perugia e Terni che svolgerà attività di consulenza a titolo gratuito per gli associati Confesercenti Umbria (compresi familiari, collaboratori e dipendenti) e resterà aperto nei giorni:

Lunedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Presso lo sportello saranno a disposizione degli odontotecnici appartenenti al CIO Confesercenti Umbria che daranno esclusivamente informazioni su materiali e tecniche per la fabbricazione di un buono e sicuro dispositivo medico su misura come la protesi dentaria.

CIO - COLLEGIO ITALIANO ODONTOTECNICI

COSA C'E' DIETRO IL TUO SORRISO

CAMPAGNA D'INFORMAZIONE
APERTURA SPORTELLO AMICO DEL CITTADINO
DI PERUGIA E TERNI

Perugia, via Sottilevelli, 393 - tel. 075/5005110
Terni via Curioni 15, - tel. 0744/426899
nei seguenti giorni:

Lunedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Sarà a disposizione un esperto CIO Confesercenti Umbria per dare informazioni e consulenze tecniche sulle protesi dentarie.

Tras gli obiettivi del CIO Confesercenti Umbria c'è quello di divulgare e informare i pazienti delle tecniche e dei materiali che attualmente vengono impiegati nella fabbricazione delle protesi.

fesa della produzione italiana di protesi dentale.

Al suo interno ci sono molti odontotecnici